

TORNATA DEL 7 GIUGNO 1851

— 60 —

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. Seguilo della discussione sul progetto di legge per un'annua imposta sui crediti fruttiferi — Articolo 3 — Emendamento della Commissione — Aggiunta del senatore De Cardenas — Osservazioni dei senatori Cibrario, Maestri, De Fornari, Di Castagnetto e Plana — Reiezione dell'aggiunta del senatore De Cardenas — Adozione dell'emendamento della Commissione — Articolo 4 — Aggiunta del senatore Cristiani — Osservazioni del commissario regio — Approvazione dell'articolo 4 — Parlano i senatori De Cardenas e Cibrario — Adozione degli articoli 5, 6 e 7, non che degli articoli 8 e 9 emendati dalla Commissione — Soppressione dell'articolo 10 — Articolo 11 — Adozione della proposta della Commissione e dell'articolo 11 che diventò 9 — Soppressione degli articoli 12 e 13 — Articolo 14 — Proposta suppressiva del senatore Di Castagnetto — Osservazioni del commissario regio — Adozione dell'articolo 14 — Articolo 15 — Osservazioni dei senatori De Cardenas e Cibrario — Approvazione degli articoli 15 e 16 — Articolo 17 — Aggiunta della Commissione — Osservazioni del commissario regio — Reiezione dell'aggiunta — Approvazione degli articoli 17, 18, 19 e 20, modificati dalla Commissione, e della legge — Relazione sul bilancio passivo del 1851 del Ministero dei lavori pubblici.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

QUARELLI, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata che è approvato.

PRESIDENTE. Si dà conoscenza di una petizione.

GIULIO, segretario. Petizione 439. Il Consiglio delegato del comune di Badalucco, mandamento di Taggia, esposti i danni che deriverebbero a quei paesi dalla soverchia diminuzione del dazio sul seme di sesamo e sull'olio di oliva per fabbrica, prega il Senato a non volere accettare la proposta riduzione.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UN'ANNUA IMPOSTA SUI CREDITI FRUTTIFERI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno richiama la discussione sul progetto di legge relativo all'annua imposta sui crediti fruttiferi.

Ieri il Senato deliberava sull'articolo 2; essa dunque dovrebbe riprendersi all'articolo 3, il quale è così redatto:

« L'imposta è stabilita in ragione di una vigesima parte dei frutti o della rendita, qualunque essere possa la natura o la durata di quest'ultima. »

La Commissione propone invece che si dica:

« L'imposta è stabilita in ragione di una vigesima parte dei frutti o della rendita, qualunque esser possa la natura e la durata di quest'ultima; è per altro ridotta alla metà per le rendite vitalizie. »

Io debbo far osservare al Senato che nell'articolo 1 proposto dal Ministero vi era detto in fine che « i crediti fruttiferi e le rendite d'ogni natura, costituite o che si costituiranno con atto pubblico, sarebbero soggetti ad un'imposta annua. » Ora nell'articolo quale è stato proposto dalla Commissione è rimasta fuori la parola *annua*. Se ciò è fatto deliberatamente...

CIBRARIO, relatore. No! no!

PRESIDENTE. Allora si potrebbe aggiungere qui all'articolo 3, e dire: « L'imposta annua stabilita, ecc. »

CIBRARIO, relatore. Non ci è difficoltà veruna per parte della Commissione.

PRESIDENTE. Se non si domanda la parola sull'articolo 3, o piuttosto sull'emendamento della Commissione...

DE CARDENAS. La domando io.

PRESIDENTE. Il senatore De Cardenas ha la parola.

DE CARDENAS. La Commissione propone nel suo emendamento che la tassa annua sulle rendite vitalizie venga ridotta alla metà, riflettendo che quella rendita non rappresenta il vero capitale durativo, ma un capitale che si estingue colla morte del vitaliziato. L'imposta essendo sulla rendita, l'imposta essendo annua, pare abbia la Commissione stabilita la sua differenza in questo, cioè che pel vitalizio cessa la rendita al medesimo tempo in cui cessa l'imposta. Giustizia vorrebbe che se vi è l'imposta sul capitale che paga il vigesimo, anche la rendita vitalizia dovesse pagarlo, mentre la diversità fra l'una e l'altra sta appunto nella durata tanto della rendita, come dell'imposta, le quali sono proporzionali e rappresentano egualmente l'una e l'altra.

Se poi fosse disposto il Senato a passare questa riduzione della metà per l'imposta sulle rendite vitalizie, allora io proporrei di aggiungere alle parole « le rendite vitalizie » anche quelle di « e temporarie, » perocchè vi sono rendite non aventi fuorchè una durata temporaria limitata dalle circostanze, e non dalla vita dell'uomo.

Se si vuol fare il favore all'uno, giustizia vuole sia fatto lo stesso favore agli altri.

PRESIDENTE. Domando se l'aggiunta proposta dal senatore De Cardenas è appoggiata.

(È appoggiata)

Il senatore Cibrario ha la parola.

CIBRARIO, relatore. Risponderò che la differenza notata dalla Commissione nello stabilire la quota d'imposta, tra la rendita ordinaria e la rendita vitalizia, non deriva solamente dal diritto, deriva principalmente da ciò che nella rendita vitalizia una parte della rendita corrisponde al frutto del danaro e un'altra parte ad una porzione del capitale che si restituisce d'anno in anno. Per conseguenza non istà la confusione che si vorrebbe fare tra la rendita temporaria e la rendita vitalizia, perchè in quella manca quest'essenzialis-

sima circostanza, che la rendita rappresenta in parte il frutto del danaro il quale solo è colpito dall'imposta, e in parte il capitale che si restituisce a poco a poco, che si potrà restituire intiero o anche doppio secondo la durata della vita, ma che spesso fiate non si restituisce che per una menoma parte.

DE CANDENAS. La considerazione che io aveva fatta basavasi appunto sull'essere l'imposta sulla rendita e non sul capitale.

La rendita vitalizia prende il carattere di una vera rendita, tuttochè una porzione del capitale ne faccia parte. Questa porzione del capitale acquistata in rendita vi entra in forma vitalizia. Io non saprei concepire tal cosa in altra maniera. E anche per rispetto alla rendita temporaria non so vedere nessuna diversità tra essa e la vitalizia...

MAESTRI. Non sono neppur io persuaso dei motivi sui quali si fonda l'emendamento dell'ufficio centrale a favore delle rendite vitalizie.

Qual è l'oggetto che la tassa colpisce nell'articolo primo della legge? La rendita. Difatti i crediti fruttiferi sono colpiti dalla legge negl'interessi, cioè nella rendita, o reddito loro.

I censi sono soggetti al tributo come rendita e perchè sono rendite.

Le rendite perpetue e vitalizie sono soggettate alla tassa, perchè hanno della rendita il nome, la forma e la sostanza.

Fra queste diverse specie di redditi o rendite, perchè vorremo introdurre un privilegio a favore delle rendite vitalizie? Perchè, si risponde, la rendita vitalizia si compone del frutto di un capitale e di una porzione del capitale stesso che si consuma giornalmente. Quindi non è rendita pura, ma mista di capitale.

È vero tutto questo; ma è una rendita, cioè parte vera rendita, e parte capitale convertito in rendita. Il capitale convertito in rendita ha perduto il suo primitivo carattere; e, divenuto rendita, soggiace alla tassa delle rendite. La legge non guarda al passato, ma al presente. Oggi ciò che era ieri capitale è divenuto rendita; e ciò basta perchè la legge, senza ravvolgersi in ricerche metafisiche di ciò che compone la rendita, debba, per esser logica e giusta, colpire di tassa eguale alle altre rendite.

Imperocchè egli è un canone fondamentale, riconosciuto da tutte le scuole degli economisti, che la tassa che s'impone ad una classe particolare di cittadini o di prodotti sia eguale per tutti. Questa regola di uguaglianza è un corollario dell'articolo 25 dello Statuto. La classe particolare di cittadini e di prodotti che la legge prende di mira si è quella dei possessori di crediti fruttiferi o di rendite, e gl'interessi dei crediti e le rendite stesse. Ora la rendita vitalizia e il possessore di essa appartengono a quella classe; dunque non debbono avere un trattamento diverso, un privilegio.

La rendita o vitalizia, o non vitalizia, non differisce nelle mani del possessore dalla rendita perpetua o temporanea. Se l'una e l'altra, per esempio, si compone di 100 lire annue, il possessore dell'una e dell'altra ha nelle mani 100 lire da disporre.

È dunque giusto che la legge possa prendere cinque tanto dall'una mano, quanto dall'altra; perchè la legge guarda ai mezzi che ciascuno ha di disporre come di rendita annua; e su questa somma annua piglia il ventesimo, tassa comune a tutte le rendite.

Poniamo che un tributo sia sulla rendita delle case: che una casa dia un reddito di cinquanta, e costi mille; che una altra casa renda cinquanta, e costi dieci mila: la casa che

costa di più, cioè dieci mila, sarà forse sgravata, per cagione dell'impiego di un maggior capitale, di una parte del tributo? No, certamente: la legge guarderà alla rendita di ciascuna, senza cercare quale sia il capitale impiegato nell'una o nell'altra; e come la rendita d'ambidue è uguale, così sarà uguale la tassa.

Non vale il dire (questa è l'altra obbiezione) che in altre leggi di finanze la rendita vitalizia si sottopone alla metà della tassa che paga il pieno dominio.

Il paragone non vale punto.

La legge che impone le tasse ai passaggi di proprietà ha un altro oggetto; essa guarda quale sia il valore della cosa che passa da un cittadino ad un altro; e la tassa è proporzionata al valore della cosa che muta di proprietario.

E siccome l'usufrutto o la rendita vitalizia si considera valere la metà del pieno dominio, o del capitale, così è giusto che l'usufrutto ed il vitalizio paghino la sola metà.

Qui per contrario la legge prende di mira la rendita, qualunque sia, o perpetua, o temporaria, o vitalizia.

Niuna differenza avvi tra chi ha 100 lire di rendita a titolo di mutuo o di censo, e un altro che ha la stessa rendita a titolo di pensione vitalizia. Il reddito annuo di ciascuno è uguale. Vi è dunque anche l'uguaglianza del valore nella rendita annua. E però la giustizia concorre colla regola economica ad escludere l'eccezione proposta a favore delle rendite vitalizie.

E si noti che vi sono non pochi vitaliziati ricchissimi di molte migliaia di lire; onde il privilegio in questi casi diverrebbe ancora più ingiusto ed odioso.

Voto adunque contro l'emendamento.

DE FORNARI. Io appoggio l'opinione che è stata molto lucidamente, secondo me, espressa dal mio amico e collega il senatore Maestri.

Mi pare (ed è evidente) che vitalizia od ordinaria la rendita è sempre nella medesima condizione; sempre colui che ne gode ha quella tale somma da disporre.

Sotto questo aspetto somiglia a quella perfetta maniera d'imporre, che a me piacerebbe, se fosse attuabile, vale a dire la tassa sulla rendita.

Il dire che vi sia una differenza, sarebbe il dire che la rendita vitalizia è usuraria.

Non è punto vero che vi siano delle condizioni diverse, è *idem per diversum*. In ogni caso si ottiene un risultato il quale in atto equivale al medesimo.

Per conseguenza io credo che non si debba fare veruna differenza.

Aggiungo il riflesso che, qualora si ammettesse il sistema della Commissione, bisognerebbe altresì trattare in egual modo quelle che si chiamano *assegnamento vitalizio*, come quelle che ha contemplato ieri un emendamento, cioè le pensioni che un padrone largisce ai suoi famigli per remunerazione, le quali sono pure rendite vitalizie e dovrebbero pure godere della riduzione dell'imposta.

Io non credo che questa sia stata l'intenzione; almeno io domanderei spiegazioni sul rapporto che avrebbe l'emendamento della Commissione, e sull'applicazione che avrebbe in questo caso.

Io insisto sopra le ragioni addotte per parificare le rendite vitalizie alle altre.

CERRATO, relatore. La Commissione non può accostarsi alle opinioni degli onorevoli senatori che hanno parlato contro la distinzione dalla medesima introdotta.

Si dice che la rendita vitalizia in quanto alla forma ed in quanto alla sostanza è uguale a tutte le rendite. Io credo

che se è uguale in quanto alla forma, non lo sia poi in quanto alla sostanza; poiché vi ha la grandissima differenza che il provento che si ritira non rappresenta che in parte, come aveva già avuto l'onore di dire, il frutto del danaro; pel rimanente è una restituzione parziale del capitale.

Si è detto ancora che non vi è una differenza fra uno che abbia la stessa rendita a titolo di mutuo, ed un altro che abbia la stessa rendita a titolo di pensione vitalizia; vi è però una differenza essenzialissima: l'uno ha 100 lire di rendita, più il capitale disponibile; l'altro ha soltanto una rendita vitalizia di 100 lire, e non ha punto il capitale. Per conseguenza io credo che sussista sempre la ragione fondamentale per cui si è introdotta la distinzione.

PRESIDENTE. Vi sono due emendamenti. L'uno è quello proposto dal senatore De Cardenas il quale consisterebbe in questo: cioè che dopo le parole vitalizi si dicesse: o temporarie che abbiano una durata determinata...

DE CARDENAS. (*Interrompendo*) Forse non ho ben espressa la mia idea.

PRESIDENTE. Chieggo al senatore De Cardenas s'egli intenda di qui indicare la rendita temporaria a capitale perduto: la differenza della Commissione sta appunto in questo, cioè dell'essere perduto il capitale in un caso e non esserlo nell'altro. Assimilando questa rendita temporaria a quella già designata, sarebbe forse bene l'indicare che si tratta di rendita temporaria a capitale perduto.

CIBRARIO, relatore. Quando l'emendamento si restringesse in tali termini, siccome vi sarebbe la stessa ragione che c'è per le pensioni vitalizie, la Commissione non avrebbe difficoltà di accettarlo.

PRESIDENTE. Io non so se tale sia l'intendimento del senatore De Cardenas.

DE CARDENAS. L'intendimento mio è appunto questo; sebbene vi abbiano rendite temporarie e vitalizie, le quali non si possono dire rappresentanti di un capitale, come quando, per esempio, uno esprime nel suo testamento: pagherei tanto all'anno al tale, o per un numero d'anni, o per tutta la sua vita durante; questo lascito non è rappresentato da un capitale.

SCLOPIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Sclopis.

SCLOPIS. Dopo le spiegazioni date sulla rendita vitalizia in quanto include l'annientamento del diritto di ripetizione del capitale, io mi faccio lecito di porre davanti al Senato la considerazione che sorge dall'articolo 1959 del Codice civile ove si legge: «La rendita può stipularsi perpetua od a vita. Le regole relative alla rendita vitalizia sono determinate nel titolo dei contratti di sorte.»

Vado ai contratti di sorte, e ci trovo all'articolo 1998: «Il contratto di sorte è una convenzione reciproca, i cui effetti, relativamente al guadagno ed alla perdita, o per tutti i contratti, o per uno o più di essi, dipendono da un avvenimento incerto; tali sono: il contratto di assicurazione, il prestito a tutto rischio, il giuoco e la scommessa, il contratto vitalizio. I due primi sono regolati dalle leggi marittime e da altre leggi relative.»

Adunque questo carattere proprio del contratto della rendita vitalizia mi pare che debba indurre una differenza nel modo di considerarla legalmente come un prestito a tutto rischio, come un'assicurazione con quella incertezza, vale a dire, che domina tutto il contratto, con quella incertezza in cui fece il vitaliziato le prime spese, perchè rinunziò ad ogni ripetizione di capitale.

MAESTRI. Le contribuzioni dirette hanno due elementi:

la cosa su cui cadono, e la persona che è posseditrice della cosa. Abbiamo di fatto in questa legge la rendita e il possessore della rendita. Ci sono dunque due elementi che sono i soli contemplati dalle leggi di finanze, e che caratterizzano la tassa proposta e già adottata nell'articolo primo su tutte le specie di rendite.

Non possiamo cercare elementi eterogenei per fare eccezioni; non possiamo indagare ciò che compone la rendita; ciò che ieri era la rendita, ma ciò che è oggi. E come oggi è una rendita, così ella dee soggiacere alla legge di tutte le rendite; altrimenti si viola il principio d'eguaglianza fra i contribuenti d'una stessa classe da me già stabilito.

PRESIDENTE. Io porrò dunque ai voti la proposta del senatore De Cardenas.

DE CARDENAS. Domando la parola sull'aggiunta. Il mio emendamento, per quanto riguarda la rendita vitalizia, in seguito alle spiegazioni date, intendo ritirarlo: solo domanderei alla Commissione che, in ordine alle pensioni, volesse determinare che queste non siano rendite vitalizie.

CIBRARIO, relatore. Le pensioni vitalizie non sono rendite vitalizie...

DE CARDENAS. Io vorrei che ciò fosse specificato.

CIBRARIO, relatore. Nel Codice civile le parole rendita vitalizia corrispondono all'idea di censo vitalizio.

DE CARDENAS. Domando che la parola vitalizie sia cambiata in quella di temporarie. (*Susurro*)

PRESIDENTE. Ma ella propone una nuova aggiunta; in tal caso si compiacca di formularla, onde io la possa mettere ai voti.

DE CARDENAS. Le parole dell'aggiunta sono queste: «è per altro ridotta alla metà per le rendite temporarie quando importano perdita di capitale.» In cambiar la parola vitalizie in quella di temporarie. (*Susurro*)

DI CASTAGNETTO. Domando la parola. L'onorevole senatore De Cardenas ha abbandonato l'emendamento per l'esclusione delle rendite vitalizie; io lo ripiglio, e lo ripiglio per la conseguenza logica della legge.

Signori, la legge era proposta per i capitali fruttiferi, e quando la gravitasse veramente sui capitali fruttiferi, starebbero gli argomenti addotti dalla Commissione. Ma la Commissione ha detto nella sua relazione che la tassa dee cadere sulla rendita anziché sui capitali. Ora, applicando le ragioni addotte per il capitale alla rendita, io dico che queste stesse ragioni non possono più sussistere; chiunque gode d'una rendita, sia che la goda a titolo di vitalizio od a titolo perpetuo deve pagare per il fatto stesso della rendita.

Veramente nell'articolo primo della legge abbiamo: «a partire dal 1° luglio 1831, i crediti fruttiferi, ecc., sono assoggettati ad una imposta annua,» e su questa base per crediti fruttiferi s'intenderebbe il capitale.

All'articolo terzo poi abbiamo: «l'imposta è stabilita in ragione di una ventesima parte de'frutti o della rendita.»

Quando adunque si dice che l'imposta è in ragione della rendita, io per l'ordine logico della legge non vedo ragione perchè debba essere esente la rendita vitalizia. Ed è perciò che ho detto di ripigliare l'emendamento del senatore De Cardenas.

PRESIDENTE. Il senatore Di Castagnetto avendo fatto rivivere l'emendamento ritirato dal senatore De Cardenas, io lo porrò ai voti.

DI CASTAGNETTO. Io intendo di far rivivere soltanto la prima parte della proposizione De Cardenas.

DE FOHARI. L'opinione del senatore Di Castagnetto è quella stessa del senatore Macstri che io appoggio.

DI CASTAGNETTO. In due parole: io preferisco la redazione del progetto ministeriale.

PRESIDENTE. In tal caso ella voterà contro l'emendamento della Commissione.

PLANA. Domando la parola per una riflessione che mi sembra affare di numeri.

Una persona di 80 anni prende 10 mila lire, e ne fa una rendita vitalizia: se vi darà il 20 per 100 all'anno, dovrà questa pagare 100 lire, mentre le 10 mila lire messe a rendita ordinaria non ne darebbero che 25? Mi pare che il volere stabilire la parola metà può essere giusto, può essere falso, perchè un'altra persona che avesse 85 anni avrebbe il 30 per 100, e allora dovendo pagare sulla base della metà, la legge non converrebbe a tutti i casi delle rendite vitalizie che vogliono essere regolate colla tabella di vitalità.

CERRARIO, relatore. La Commissione ha preso una media.

PLANA. (Interrompendo) La media non si può prendere in questo caso, perchè la scala di mortalità è terribile dai 75 agli 80 ed oltre...

CERRARIO, relatore. (Interrompendo) Questa misura era già stabilita nella legge precedente.

PLANA. Ma...

PRESIDENTE. Non facciamo dialoghi.

CERRARIO, relatore. Io dico che questa misura era già stabilita in una legge precedente; sarà buona, sarà cattiva; ma io faccio osservare che, se si prendesse il sistema accennato dall'illustre senatore Plana, ne conseguirebbe che dovrebbesi l'imposta basare non sulla rendita, ma sul capitale.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'aggiunta del senatore De Cardenas, della quale fu già data lettura:

« È per altro ridotta alla metà per le rendite temporarie quando importano perdita di capitale. »

Chi l'approva sorga.

(È rigettata.)

Viene ora l'emendamento della Commissione del quale pure fu già data lettura.

Coloro che preferiscono la redazione ministeriale non si leveranno in questa votazione.

Chi approva l'emendamento della Commissione sorga.

(È approvato.)

« Art. 4. L'imposizione è dovuta dal creditore della rendita, ancorchè non nazionale, non ostante qualunque patto in contrario. »

CRISTIANI. Mi rincresce di dover prendere la parola, perchè, non essendo dalla natura favorito del dono di parlare in pubblico, avrei desiderato che qualche altro di me più esperto si fosse incaricato di proporre l'emendamento che sto per suggerire a quest'articolo 4, per altro mi proverò di spiegare il più chiaramente che sarà possibile il mio pensiero.

Dalla relazione della Commissione si scorge che nel suo seno si è gravemente discusso il punto di vedere se il pagamento delle imposte si dovesse mettere a carico del creditore, ovvero a carico del debitore.

Ad accostarsi al sistema che la Commissione ha preferito, si è persuasa per le seguenti considerazioni: che in regola generale il pagamento debba chiedersi al debitore; che un diverso sistema sarebbe contrario all'equità, perchè aggraverebbe il creditore, e darebbe luogo ad inconvenienti nel caso principalmente dell'articolo 7 della legge, il quale si riferisce all'articolo 2193 del Codice civile, scemando le cautele del creditore, e sottoponendo il debitore a due obbliga-

zioni, mentre ne contrasse una sola. Per altro, ove si considerino le cose non nell'astrazione sola dei principii, ma veramente secondo il modo in cui succedono, in realtà mi pare che vi possano essere gravi considerazioni che mi fanno dubitare che il sistema della Commissione non sia quello da preferire. E di fatto, considerando le cose come avvengono, io credo che i debitori si possono dividere in 3 categorie: cioè a dire, i debitori che sono sempre in ritardo a pagare, i debitori che pagano esattamente, e i debitori che non pagano mai, o non vogliono mai pagare. (Iarità)

Per quanto alla prima categoria dei debitori che pagano sempre esattamente, sia che l'imposta si metta a carico di essi, sia che si metta a carico del creditore, la cosa è perfettamente indifferente, ed io credo che il debitore non avrà nè pregiudizio, nè difficoltà ad anticipare l'ammontare dell'imposta. Se non che si dirà forse che il debitore qualche volta non è tenuto a pagare il suo debito che alla fine dell'anno, mentre l'imposta si paga semestralmente.

A quest'obbiezione non risponderò altro se non che l'ammontare dell'imposta essendo piccolo, l'interesse di questo, anticipato di un semestre, si ridurrebbe a piccola cosa; perchè anche una piccola cosa, quando non è dovuta, non si debbe mettere a carico di chi non la deve.

Risponderò piuttosto che l'amministrazione, la quale è incaricata dell'esazione dell'imposta, non è poi tanto sollecita, tanto dura, da spingere così vivamente il pagamento dell'imposta, che, quando pel debitore la mora scadesse solo alla fine dell'anno, non gli lasciasse il tempo conveniente per pagare.

Soggiungerò ancora che c'è un mezzo di evitare questo inconveniente, ed esso sarebbe solo un emendamento all'articolo col quale si venisse a stabilire che il debitore che avesse pagata l'imposta prima del tempo in cui gli toccava di fare il pagamento degli interessi o della rendita potrebbe oltre all'imputazione di questo pagamento sulla somma da esso dovuta, fare pur anche l'imputazione dell'interesse della somma anticipata.

Passo alla seconda categoria, cioè a quella dei debitori i quali non sono mai sollecitati a pagare, qualunque sia il motivo del loro ritardo, sia che esso avvenga perchè non ci pensino, sia che loro rincresca di trar fuori il danaro.

E quanto ad essi, io veramente non so qual favore possano meritare a preferenza del creditore.

Siccome essi hanno il mezzo di pagare, siccome non si tratta che di pagare all'erario una parte di quello che debbono al loro creditore, io trovo giustissimo che essi ne facciano il pagamento, anzichè porlo a carico del creditore; il quale, non avendo ancora ritirato il fatto suo, lo dovrebbe anticipare con suo pregiudizio. Ed a ciò vedo tanto minor inconveniente che questa specie di debitori non persuadendosi se non per negligenza, o per una innata ritrosia a separarsi dal loro danaro ritardano il pagamento; la domanda che le finanze ci farebbero, li stimolerebbe, e ridonderebbe così a vantaggio del creditore, perchè farebbe tornare loro a memoria il debito da essi dimenticato.

Resta la terza categoria, quella veramente che presenta le maggiori difficoltà, e per cui pare si sia mossa la troppa commiserazione della Commissione, voglio dire quei debitori che non pagano mai, sia che non vogliano, sia che non possano pagare.

In quanto a questi veramente io non so capire per quale motivo si vorrebbe preferire il debitore al creditore.

Si obietta bensì che il creditore in generale è un capitalista che possiede altri mezzi di sussistenza, e che può senza

grave inconveniente anticipare l'imposta alle finanze. Ma questa è una mera supposizione, ben sapendosi che se vi sono capitalisti per cui il ritardo del loro debitore non faccia grave scapito, ne sono poi altri i quali non hanno altri mezzi di sussistenza che il prodotto dei capitali da essi dati a prestito; ora, per questo veramente sarebbe un aggravio fortissimo imporre loro l'obbligo di anticipare alle finanze il pagamento dell'imposta; dico anticipare, perchè l'imposta non è messa a carico del creditore se non in conseguenza della finzione legale che il creditore, munito di una ragione di credito, ne ritira il prodotto. Ma se l'azione non è che nominale, perchè il debitore non si cura di soddisfare agli interessi, in tal caso manca la base dell'imposta, cosicchè sembra che l'equità non consenta che il pagamento si metta a carico di chi lo deve fare. Si accennò che il debitore non è tenuto a nulla verso le finanze; ma questo è un giuoco di parole; perchè le finanze al debitore non chiedono altro se non una parte di quello che esso, in virtù del titolo, è in obbligo di pagare al suo creditore; tutt'al più potrebbe essere il caso di un'anticipata, qualora il debitore non fosse ancora in mora; ma, mediante l'emendamento che io proporrei, ogni aggravio sparirebbe. Per riassumermi osserverò che ci troviamo in faccia da un canto di un debitore, il quale in virtù dell'obbligazione da esso assunta è tenuto a pagare una data somma, e che invece di pagare una tenue concorrente al creditore, la verserebbe nelle casse pubbliche.

Dall'altro canto sta il creditore, il quale non può riscuotere il fatto suo e dovrebbe per altro pagare la tassa per una rendita che in fatto non ebbe.

Ora, l'obbligo che, secondo me, si dovrebbe imporre al debitore di fare dal suo debito lo stralcio della quota della tassa, non mi pare che ripugni all'equità, anzi io lo credo giustissimo. Io non credo poi molto meno che questo sistema sia, come si è voluto supporre dall'ufficio centrale, in opposizione alle regole generali: e difatti, se consultiamo l'istruzione del primo aprile 1826, data dal Ministero delle finanze agli esattori per la riscossione dei tributi diretti, si vede la stessa norma stabilita precisamente per i tributi regi. Se consultiamo difatti l'articolo 97, troviamo quanto segue: « Tutti i fittaiuoli o pigionanti sono obbligati a pagare al proprietario od usufruttuario la contribuzione cadente sui beni, sulle case che si tengono in affitto, ed i proprietari ed usufruttuari a ricevere le quitanze di tale contribuzione in isconto di fitto, salvo che il fittaiuolo o pigionante sia obbligato per via di contratto a pagarla per conto proprio. »

L'articolo successivo conferma anche questa regola, e così dispone: « I fittaiuoli principali sono rappresentati dal loro sottofittaiuoli, e l'esattore può dirigere contro i medesimi l'azione per la riscossione dei tributi. »

Vede adunque il Senato che, indirizzandosi al debitore anziché al creditore della rendita, non si stabilirebbe già un principio nuovo nella nostra legislazione, non si farebbe che l'applicazione di un principio il quale riceve la sua piena applicazione nell'esazione dei tributi diretti.

Quindi io proporrei di aggiungere una disposizione estesa in questi termini:

« Il debitore sarà per altro obbligato di pagarla per conto del creditore, ed avrà il diritto di imputare in isconto degli interessi o della rendita da lui dovuta l'ammontare dell'imposta pagata. »

« Se gli interessi non fossero ancora in mora, il debitore che anticipasse il pagamento dell'imposta, sarà pure in diritto di imputare in isconto l'interesse al 5 per cento della somma pagata pel tempo trascorso dal giorno del pagamento a quello della mora. »

ARNULFO, commissario regio. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ARNULFO, commissario regio. L'onorevole proponente argomenta da una circolare emanata nel 1826 onde dar appoggio all'emendamento che propone.

Io premetterò anzitutto che con quella circolare si cerca bensì il mezzo di far sì che gli affittavoli paghino all'erario ciò che è dovuto dai proprietari, ma che l'imposta rimase sempre a carico dei proprietari; nè furono svincolati dall'obbligo di pagarla, motivo per cui il demanio ha il diritto di farsi pagare dai proprietari e di valersi di tutti i mezzi che la legge accorda, per essere soddisfatto verso gli affittavoli.

Io non farò qui la quistione se per legge o per circolare ciò potesse aver luogo, poichè quando la legge dichiara che il tributo è dovuto dal proprietario, difficilmente si può con una circolare sostituire un altro debitore; ma checchè ne sia di ciò, io ripeto che il demanio ha sempre il diritto di esperire delle sue ragioni tanto contro il proprietario come verso l'affittavolo, ancorchè non fosse stato contemplato in quella circolare.

Nel senso dell'emendamento proposto, la cosa cambierebbe d'aspetto; poichè l'azione diretta ed unica sarebbe contro il debitore del fitto e non contro il creditore, che anzi rimarrebbe sciolto; il che cambia essenzialmente la cosa.

Nell'interesse delle finanze io credo che sia indifferente il riscuotere il tributo o dal creditore o dal debitore; se non che parmi vi siano due considerazioni le quali, oltre a quelle opportunamente svolte dal relatore della Commissione, debbono persuadere doversi il pagamento fare dal creditore.

Ed in primo luogo egli è noto che generalmente il creditore è persona più agiata, più facoltosa ed in conseguenza più atta a pagare in tempo il tributo all'erario; quindi l'interesse delle finanze richiederebbe che il pagamento si facesse dal creditore.

Avvi poi in secondo luogo un'altra considerazione non men grave, ed è che in materia di tributi, non si considera se il debitore del tributo abbia, sopra la cosa colpita da tributo, ottenuto quanto basta per soddisfare il tributo col proprio reddito, ma si percepisce il tributo anche quando il reddito è minimo; e noi vediamo soddisfarsi il tributo dal possessore del fondo abbenchè onninamente manchi il raccolto, e manchi non solo per un anno ma per molti anni.

Si dirà: ma non vi ha altro debitore; vi è l'unico possessore, è vero, ma è vero altresì che, quantunque manchi l'intero reddito, il tributo viene da lui egualmente soddisfatto.

Ora, per parità di ragione, il creditore degli interessi di un capitale, non venendogli questi corrisposti, manca del reddito; ma con tutto ciò egli si trova sempre in una condizione migliore, perchè colui che per atmosferiche circostanze perde il frutto del suo fondo non lo riscuote più; per contro gli interessi di un capitale fruttifero non sono perduti, ma soltanto ritardati e generalmente si percepiscono: ragione per cui io dico che la condizione di colui che deve pagare il tributo sul reddito di un capitale non è tanto cattiva quanto si presenta quella del possessore di un fondo il cui reddito, i cui frutti sono stati onninamente distrutti.

Per queste due ragioni io penso che si possa con maggior fondamento stabilire il pagamento dell'imposta a carico del creditore.

Non è da dissimularsi che in molti casi il creditore dovrà fare un'anticipata: sarà questo un onere particolare per la-

luni; ma in massima generale quest'onere non può tornare gravoso appunto per la modicità della tassa: e d'altra parte, quando il possessore del credito tassato ha un'ipoteca, ha perciò il mezzo di rifarsi della riscossione degli interessi; onde in definitiva non verrà a soffrire danno alcuno.

Il sistema poi proposto dal senatore Cristiani, il quale vorrebbe che il debitore del capitale e degli interessi anticipasse la somma colla speranza, o, a meglio dire, col diritto di conseguire poi gli interessi della somma anticipata, non toglierebbe la difficoltà per quanto riguarda i debitori insolubili. In quanto a quei debitori che pagano a suo tempo, la difficoltà non esiste; la difficoltà sta in coloro che non pagano e sono posti in una tal condizione, o per volontà o per altre circostanze, che lo stimolo di conseguire gli interessi di ciò che anticipano non è per essi sufficiente onde renderli atti a soddisfare il tributo.

Io per conseguenza dichiaro che mentre non fo specifica opposizione all'emendamento, inquantochè porta il pagamento più sul creditore che sul debitore, mi limito a quanto il Senato sarà per pronunciare: credetti tuttavia dover sottoporli queste osservazioni, le quali parmi conducano al punto che si debba ammettere la tassa sul creditore anzi che sul debitore.

PRESIDENTE. L'emendamento del senatore Cristiani non è che un'aggiunta all'articolo 4, qual era prima proposto. po adunque quello che è stato letto, verrebbe l'emendamento Cristiani così concepito. (*Vedi sopra*)

Domando se l'emendamento è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Non essendo appoggiato, metto ai voti l'articolo quarto.

(È approvato.)

DE CARDENAS. Domando la parola per un'aggiunta all'articolo.

PRESIDENTE. Ha la parola il senatore De Cardenas.

DE CARDENAS. Quando il creditore non è nazionale, azione che ha verso di lui la finanza è quella di sequestrare debito e gli interessi nelle mani del debitore: non ha altro mezzo per farlo pagare.

Non si potrebbe quindi stabilire che s'intendano sequestrati i frutti nella mano del debitore ogniqualvolta non faccia constare che il creditore ha soddisfatto all'imposta? ossia che i pieni diritti sono sequestrati nelle mani del debitore gli interessi sino a che non ne sia soddisfatta l'imposta?

CIBRARIO, relatore. A termini dei principii generali di diritto, questo si può fare senza che sia necessaria una disposizione espressa di legge.

PRESIDENTE. Rinunzia alla sua proposta?

DE CARDENAS. Rinuncio.

PRESIDENTE. Porrò ai voti l'articolo 5 così concepito:

« Essa deve essere pagata all'esattore o ad altro agente demaniale che venisse stabilito nel distretto in cui il creditore ha il suo domicilio reale o di elezione.

« Quando il creditore non abbia nello Stato un domicilio conosciuto, sarà, per gli effetti della presente legge, considerato come suo il domicilio del debitore. »

(È approvato.)

« Art. 6. L'imposta suddetta è pareggiata alle contribuzioni personali, riguardo ai modi di riscossione, alle spese ed all'aggio. »

(È approvato.)

« Art. 7. Il privilegio del fisco per la riscossione si esercita sui beni immobili del creditore della rendita a termini del numero 4 dell'articolo 2195 del Codice civile. »

(È approvato.)

« Art. 8. L'imposta dev'essere pagata in rate semestrali partendo dal 1° gennaio di ciascun anno.

« Per i crediti o rendite costituite nel corso di un semestre, la frazione dell'imposta dovuta sarà pagata alla scadenza del semestre stesso in cui il credito o la rendita fu costituita.

« Per i crediti e per le rendite che si estinguono nel corso di un semestre, l'imposta deve essere pagata in proporzione colla durata del credito e della rendita. »

A quest'ultimo paragrafo la Commissione proponeva di sostituire le seguenti parole:

« Colui che cessò di essere creditore nel corso di un trimestre sarà tenuto all'imposta per l'intero trimestre, e per contrario, sorgendo crediti nel corso di un trimestre, l'imposta comincerà dal primo giorno del trimestre successivo. »

ARNULFO, commissario regio. Domando la parola per dichiarare che accetto questo emendamento.

PRESIDENTE. Allora porrò ai voti la prima parte dell'articolo.

Chi l'approva voglia levarsi.

(È approvata.)

Metto ai voti il paragrafo 2.

Chi approva sorga.

(È approvato.)

Viene il paragrafo emendato dalla Commissione.

Chi approva il paragrafo emendato dalla Commissione voglia levarsi.

(È approvato.)

Metto ai voti l'articolo intero.

Chi acconsente sorga.

(È approvato.)

« Art. 9. Tutti i creditori di capitali fruttiferi e rendite contemplate nell'articolo primo di questa legge dovranno farne la consegna all'esattore od agente demaniale stabilito nel distretto ove, a tenore delle disposizioni date nell'articolo 5, l'imposta dev'essere pagata. »

La Commissione ha cambiato la sostanza di questo articolo, e preferirebbe invece che venisse stabilito come segue:

« I conservatori delle ipoteche forniranno gli elementi per la formazione delle matricole e dei ruoli, la quale avrà luogo a termini d'appositi regolamenti da approvarsi per decreto reale. »

Se nessuno domanda la parola, io metto ai voti l'articolo tale quale è proposto dalla Commissione.

Chi approva l'articolo così proposto dalla Commissione voglia levarsi.

(È approvato.)

« Art. 10. Tale consegna dev'essere fatta nel termine di due mesi dalla data della pubblicazione della presente legge, o dal giorno in cui il credito o la rendita sarà stata costituita, mediante apposite dichiarazioni sottoscritte dal consegnante, da trasmettersi, come sovra, all'esattore od agente demaniale.

« Nelle dichiarazioni predette si indicheranno il nome, cognome, professione, domicilio del creditore, l'ammontare del credito fruttifero o della rendita tanto in capitale che in interessi, il titolo dal quale i medesimi traggono origine. »

La materia di quest'articolo, essendo già contemplata nell'articolo testè adottato, io lo metterò ciò non ostante ai voti, onde...

DI CASTAGNETTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Di Castagnetto.

DI CASTAGNETTO. Propriamente le osservazioni che io vorrei rassegnare al Senato si riferiscono all'articolo 14, ma siccome l'articolo 14 ha stretta analogia coll'articolo 13, e questo rimane soppresso coll'articolo 10, io prego il Senato o di voler sospendere il voto definitivo sull'articolo 10 finchè sia discusso l'articolo 14, ovvero di volermi permettere di anticipare la discussione sull'articolo 14.

PRESIDENTE. Ma c'è una diversa numerazione d'articoli.

DI CASTAGNETTO. Si parla della formazione dei ruoli nell'articolo 13, io penso che l'articolo 14 viene a riferirsi alle analoghe disposizioni che ora sono contenute nell'articolo 10.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore di osservare che i ruoli si fanno nei modi indicati dall'articolo 9, e non più nei modi che si seguirebbero in conseguenza della consegna. Adesso la consegna si debbe fare dai conservatori delle ipoteche, ed il modo di farne i ruoli debbe essere prescritto da apposito regolamento approvato con regio decreto. Dunque l'articolo 10 non può più sussistere.

DI CASTAGNETTO. Mi riservo di fare le mie osservazioni a tempo opportuno.

PRESIDENTE. Se il Senato crede che io non debba mettere ai voti l'articolo 10, io me ne asterrò, ma mi pare che sarebbe più regolare il metterlo.

Egli è chiaro che il Senato avendo dato il voto favorevole all'articolo che ha reso questo insussistente, non sarà per dare un voto contrario a quello che ha già emesso; tuttavia la regolarità merita riguardo. Io metterò quindi ai voti l'articolo, e coloro che hanno votato l'articolo 9 non si leveranno per l'articolo 10.

Chi approva l'articolo 10 voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

* Art. 11. Le disposizioni relative al pagamento dell'imposta ed alla consegna dei crediti fruttiferi o rendite sono comuni ai tutori usufruttuari ed a tutti generalmente gli amministratori delle sostanze altrui. »

CIBRARIO, relatore. Nella relazione si era detto, in quanto all'articolo 11, che troverebbe il medesimo per naturale progressione d'idee sede più acconcia dopo l'articolo 8, eliminando quanto si riferisce alle consegne.

PRESIDENTE. Dunque la Commissione propone di collocare quest'articolo dopo l'8, di modo che diventerebbe articolo 9.

CIBRARIO, relatore. Questa è la sua intenzione.

PRESIDENTE. L'articolo 11, che diverrebbe 9, sarebbe così concepito:

* Le disposizioni relative al pagamento dell'imposta sono comuni ai tutori, usufruttuari ed a tutti generalmente gli amministratori delle sostanze altrui. »

Chi approva voglia sorgere.

(È approvato.)

Viene l'articolo 12 il quale resta del pari incompatibile colla disposizione dell'articolo 9 già adottato.

* Art. 12. Chi omettesse di fare le consegne nel termine avanti stabilito, o le facesse infedeli, sarà punito con una multa eguale a quattro volte la tassa annuale dovuta pel credito o per la rendita non consegnata. »

Chi approva voglia alzarsi.

DE FORNARI. Domando la parola.

Riguardo agli articoli che debbono essere soppressi io mi uniformerò alla maniera di votazione adottata ordinariamente dalla Presidenza; ma siccome opino che si debba tenere un sistema contrario e che vi sono delle considerazioni molto

gravi mantenendo il sistema praticato, non posso a meno di fare un'osservazione, e questa cade manifestamente sul pericolo della parità dei voti, circostanza che si è già verificata una volta.

A termini del regolamento, all'articolo 63, in caso di parità di voti, la proposizione è rigettata.

Non è dunque indifferente il mettere ai voti l'articolo il quale sarebbe colla votazione a parità di voti rigettato; mentre mettendo invece in votazione la proposizione di soppressione, a parità di voti l'articolo sarebbe accettato. Io credo che non essendo indifferente, ed essendo anzi molto più logico e conforme alle regole parlamentari stabilite di considerare la proposizione di soppressione come emendamento (come è pure la questione preliminare, come la questione sospensiva), si debba dare la priorità a quella maniera di votazione.

Io mi uniformerò, come mi sono già uniformato riguardo agli articoli precedenti, alla maniera di votazione adottata dalla Presidenza, ma non posso a meno di fare quest'osservazione, perchè, nel caso che si incontrasse, per ipotesi, la parità dei voti, si sarebbe deciso che fosse soppresso e mantenuto l'articolo piuttosto in un modo che in un altro, dipendentemente dalla maniera di mettere ai voti.

Quest'osservazione, su cui ho già fatto qualche rimostranza relativamente al sistema della votazione ed agli effetti dell'articolo 63 del regolamento, io credetti di dover sottoporre al Senato come un'avvertenza di non poca importanza.

PRESIDENTE. Il Senato giudicherà dell'opportunità dell'osservazione fatta dal senatore De Fornari; soltanto io mi credo in debito di ricordare che questa questione, sul modo di deliberare, è già sorta in quest'Assemblea e che per consenso della medesima si adottò piuttosto questa che la contraria forma.

Inoltre ricorderò essere nei Parlamenti di più antica data costume di votare in questo modo, quando si presentano casi simili al nostro. Io lascio il merito intrinseco di tale discussione quando possa venire il tempo opportuno, e questo tempo potrà venire qualora il senatore preopinante voglia fare una proposta di mutazione al regolamento. Intanto io seguirò (credendo così di uniformarmi al sistema dal Senato adottato) a mettere ai voti, come ho messo, gli articoli che la Commissione propone di sopprimere e che, come ho già più volte osservato, diventano incompatibili con quelli ammessi prima.

L'articolo 12, che ho già letto, è uno fra quelli che sono proposti per essere soppressi; invito il Senato a dar segno di sua approvazione o disapprovazione.

Chi approva l'articolo voglia levarsi.

(Non è approvato.)

* Art. 13 (e qui c'è lo stesso caso). Sulla base delle consegne predette e colla scorta degli elementi che possono somministrare gli uffizi d'insinuazione e delle ipoteche, l'esattore od agente demaniale procederà alla formazione dei ruoli, la quale avrà luogo a termini di appositi regolamenti da approvarsi per decreto reale. »

Chi approva l'articolo 13 ora letto voglia levarsi.

(Non è approvato.)

* Art. 14. I ruoli di esazione saranno depositati durante un mese nella sala di ciascun comune componente il distretto dell'esattore del luogo in cui il pagamento dell'imposta deve essere effettuato, ed i comuni saranno diffidati dell'eseguito deposito dal sindaco, mediante avviso personale a domicilio e pubblicato nelle solite forme. »

La parola è al senatore Di Castagnetto.

DI CASTAGNETTO. Duolmi, o signori, che sorga un così debole oratore a denunziare al Senato una conseguenza gravissima che risulta da quest'articolo. Io prego il Senato di avvertire che, in forza delle disposizioni dell'articolo 14, tutti i patrimoni della Stato saranno sottoposti alla pubblicità: il mio, il vostro, il patrimonio di tutti i cittadini; i misteri delle famiglie saranno svelati nella sala del comune, resi pubblici a tutti coloro che vorranno andare ad esaminarli. Questa è una delle conseguenze più funeste della legge che si discute, e che sola, a mio avviso, basterebbe per farla ripudiare, qualora non fosse possibile porvi riparo colla soppressione stessa dell'articolo. La disposizione, è vero, si riferisce ai creditori, ed i creditori in generale forse non sentiranno scapito dal veder pubblicato il loro credito; ma quando si dice creditore, nasce necessariamente l'idea d'un debitore, e quando si pubblicano i crediti, naturalmente si pubblicano anche i debiti. Si opporrà che il sistema della pubblicità delle ipoteche ha prima d'ora introdotto questa disposizione; io osservo che dopo il 1822, dacchè fu ripristinato in Piemonte il sistema delle ipoteche, queste gravi conseguenze non hanno potuto manifestarsi. Il sistema delle ipoteche favorisce colui il quale vuole contrattare con una data persona; colui il quale, volendo procurarsi una certezza della solvibilità di questa persona si presenta all'ufficio delle ipoteche, e pagando un modico diritto ne esamina da prima il patrimonio. Ma ci è una grandissima differenza tra chi vuol contrarre per ipoteca e chi vuol pubblicare i patrimoni, sollevare il velo che copre gli interessi delle famiglie. Egli è certo che un padre di famiglia trova, anche quando è gravato da molti debiti, facilmente un mutuo; perchè il più sovente la sua riputazione, il suo credito gli viene in aiuto nel bisogno in cui si trova di avere il danaro; ma quando saranno pubblicati tutti gli stati dei creditori, quando nel comune comincerà a spandersi la voce che quella tale persona, quella tal famiglia è onerata al punto da non più lasciar margine nel suo patrimonio, allora non troverà più quel credito che facilmente avrebbe trovato e che trovò finora, essendo le cose nello stato attuale. Il credito, o signori, è la vita non solamente dello Stato e del commercio, ma eziandio dei privati, delle famiglie; dal momento che si può rischiare di compromettere il credito delle famiglie, io credo che si porta una perturbazione generale nel paese; io credo che dal beneficio tenuissimo di questa legge possa ridondare un male ben più grave, un male che importa assolutamente evitare.

Per la qual cosa io proporrei di sopprimere affatto la disposizione di questo articolo, ed è per tal motivo che nell'articolo 13, ora surrogato dall'articolo 9, avrei voluto introdurre una tale disposizione, per la quale, tosto che i ruoli fossero fatti, venisse comunicato a ciascun debitore un avviso il quale gli servisse di partecipazione per pagare il suo debito. A questo avviso poi si potrebbe per lui far opposizione secondo viene prescritto dagli articoli susseguenti, ed in questa parte le cose procederebbero come procedono per i debiti di successione, o d'insinuazione, per i quali non si pubblicano i ruoli dei debitori. Ma il pubblicare lo stato di tutti i creditori, e per conseguenza quello dei debitori, credo che possa avere fatali conseguenze.

ANULFO, commissario regio. Io dubito che dall'onorevole senatore siasi dato alla parola *ruolo* un significato più ampio di quello che realmente abbia.

Io penso che questi ruoli debbano, come tutti gli altri d'imposta, contenere la somma che ognuno deve pagare, niente

altro. Questi ruoli sono indispensabili per diffidare colui che è quotato di una data somma.

Altro sono i ruoli, altro gli elementi dei ruoli; e per distinguere questa cosa bisogna ricorrere all'articolo 13 ora soppresso, ma che poi venne sostituito dall'articolo ammesso dal Senato, cioè che sulla base delle consegne si faranno i ruoli.

La base poi di queste sono l'elenco dei crediti; ma esso non fa parte del ruolo, il ruolo è la conseguenza di questo elenco; questo porterà, per esempio, che Tizio ha 10 mila lire di rendita, il ruolo porterà la somma d'imposta che Tizio deve pagare; quando costui vede pubblicata questa somma, arguisce quale è il capitale sul quale si è fatto fondamento per determinare la sua quota, e allora può ricorrere alla base del ruolo, può ricorrere a quelle basi del ruolo che saranno ritenute dal conservatore d'ipoteche, o da quell'agente demaniale che verrà preposto a questa carica, e rintracciare se per avventura siasi compreso un credito che non sia da lui posseduto, o che non esista; ma il ruolo non deve contenere altro, a mio credere, che la somma che si dovrà pagare.

In tal caso gli inconvenienti lamentati dal senatore non si incontrerebbero.

Indipendentemente da queste osservazioni, che mi pare tolgano ogni difficoltà, noterò ancora come opportunamente siasi osservato che la pubblicità, quando si tratta soltanto di crediti ipotecari, già esiste nel modo più ampio nei registri ipotecari; ragione per cui, quand'anche il ruolo contenesse le indicazioni che sono accennate dai debitori, non produrrebbero queste inconvenienti gravi, esistendovi già, come dissi, un altro registro egualmente pubblico.

Ma ripeto che il ruolo non indica già i beni per i quali l'imposta è stabilita, indica soltanto l'imposta che si deve pagare.

DI CASTAGNETTO. Io credo che dalle risposte date dal commissario regio si possa nutrire la speranza che il Governo, nel regolamento che si sta per sancire, e che dovrà emanare per decreto reale, avrà l'avvertenza di curare questa essenziale disposizione; giacchè egli è certo che altro sono i ruoli che si formano per i tributi prediali e pubblici, che contengono le proprietà di ciascuno, altro quelli che contengono l'indicazione dei debiti.

Questo ruolo è materia ben più gelosa, ben più delicata dei primi, giacchè il ruolo d'imposta per la proprietà d'una terra o d'un fabbricato non può essere oggetto di mistero, mentre i debiti sono il segreto d'una famiglia.

Ma, prendendo atto delle parole del signor commissario regio che il Governo si farà carico di avere le avvertenze necessarie a quest'oggetto così importante nella compilazione del regolamento da emanare, io non insisto altrimenti per la soppressione dell'articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 14.

Chi l'approva voglia sorgere.

(È approvato.)

« Art. 15. Contro i risultati dei ruoli saranno, nei due mesi successivi al giorno in cui fu dato il diffidamento del deposito, di cui nel precedente articolo, ammessi i reclami all'intendente, il quale, sentiti gli interessati, stabilirà definitivamente la somma per cui il reclamante deve essere tassato, statuendo in via amministrativa sopra le insorte controversie, salvo sempre agli interessati il ricorso in via contenziosa per forma di opposizione. »

DE CARDENAS. Il ruolo che riguarda gli assenti sarà pubblicato al domicilio del loro creditore.

Un assente, uno straniero che abbia qui un prestito o che si supponga che l'abbia, sarà tassato, e il suo nome sarà pubblicato in un paese che egli non sa quale sia.

Si domanda che a questo assente possa esser dato un tempo maggiore, come si usa per gli assenti, affine di ricorrere in via amministrativa e non dover far causa in via contenziosa.

CIBRARIO, relatore. Osserverò al signor senatore De Cardenas, che per i crediti ipotecari vi è elezione di domicilio, di maniera che il caso temuto non può accadere; posto però che accadesse, allora si va al domicilio del debitore; non c'è altro mezzo.

PRESIDENTE. Chi approva l'articolo 18 voglia sorgere. (È approvato.)

« Art. 16. Trascorsi i due mesi, di cui nel precedente articolo, i ruoli saranno resi esecutorii dagli intendenti e pubblicati. »

Chi ammette quest'articolo sorga. (È approvato.)

« Art. 17. Quando per fallimento dichiarato, per giudizio di graduazione o cessione giuridica di beni venga sospeso il pagamento degli interessi, sarà pure sospesa dal principio del semestre successivo a quell'epoca la riscossione della relativa imposta, la quale si ripiglierà poi per gli arretrati e per l'avvenire, in proporzione del credito o della parte di essa che in definitiva resterà salva.

« L'azione del fisco contro il creditore contribuente cessa, qualora questi voglia fare l'abbandono allo stesso fisco di quell'annualità o più d'interessi di rendita sovra cui cade a riscuotersi la quota proposta. »

A quest'articolo la Commissione propone un'aggiunta che è del tenore seguente, e che verrebbe posta tra il primo paragrafo ed il primo alinea:

« Sarà pure sospeso il pagamento della tassa sopra quelle rendite che per atti giudiziali risultassero per due o più termini consecutivi insoddisfatte, salvo a ripigliarlo anche pei termini decorsi dopo la sentenza definitiva che ordini il pagamento della rendita. »

ARNULFO, commissario regio. L'aggiunta proposta dalla Commissione presenta, a mio credere, non pochi inconvenienti, i quali, conosciuti, io mi lusingo che la Commissione vorrà prescindere. E primieramente offre l'inconveniente che può nascere dalla collusione tra i creditori e i debitori, per modo di far sì che una porzione d'imposta non si paghi salvo rarissimamente e forse mai. Può nascere collusione tra creditori e debitori, in quanto che non è cosa difficile che, dopo trascorsi due termini (pongo per ipotesi due semestri, due trimestri), si istituisca una domanda giudiziale alla quale, facendo rifiuto il creditore, non abbia più l'obbligo di pagare l'imposta, il debitore non avrebbe verun interesse di non arrendersi a questo sistema che il creditore avesse immaginato; nel senso di quest'aggiunta dovrebbe sospendersi la domanda fin tanto che per sentenza risulti definita la controversia; ma, siccome non è imposto alle parti di spingere più o meno celeremente il giudizio a sentenza, ella verrebbe quando le parti vorrebbero, e siccome queste non avrebbero interesse di spingerla, la cosa potrebbe protrarsi per un termine assai lungo.

Ecco il primo inconveniente. Il secondo poi è che l'amministrazione sarebbe obbligata a tenere delle partite aperte non solo per mesi, ma per anni ed anni relativamente a questi crediti, ed inoltre sarebbe obbligata a tenere pratiche e fare indagini, direi quasi, continue, ed a recare anche molestie talvolta intollerabili; poichè molte sarebbero le partite

per cui dovrebbe tenere aperta una colonna, non poche essendo le contestazioni che potrebbero nascere per questi pagamenti, e molte, io dico, si aumenterebbero per effetto di accordi fra debitore e creditore; onde gli agenti demaniali dovrebbero continuamente, dirò anzi sempre, fare istanze affinché si faccia fede se la lite esiste, se continua, il che potrebbe protrarsi per molti anni.

Il Senato sa come in materia d'imposte debba considerarsi non solo la giustizia delle medesime, ma anche il mezzo e la facilità di riscossione, le non troppo facili molestie ai debitori; e per contro i non troppo gravi incagli all'amministrazione che le deve riscuotere: dovendo tenere così una liquidazione aperta per tante e tante partite in ordine alle quali un doppio termine d'interessi potrebbe essere in contestazione, o, a meglio dire, sospeso; quindi, avendo l'esazione di questa tassa qualche difficoltà da superare indipendentemente dagli inconvenienti sovra accennati, io credo che la Commissione, ponderando queste circostanze, vorrà forse annuire alla proposta che io faccio per la soppressione di tale alinea; soppressione, ripeto, che io domando unicamente, perchè darebbe luogo a molti inconvenienti.

Aggiungerò che il Senato, nell'adottare l'articolo per cui si è posto a carico del creditore il pagamento dell'imposta, ha già, a mio credere, implicitamente riconosciuto che l'inconveniente del ritardo nella riscossione degli interessi non debba essere da tanto da impedire il pagamento della tassa, e per questa ragione votò che il pagamento si facesse dal creditore e non dal debitore; e siccome quest'alinea ad altro non tenderebbe salvo che a migliorare la condizione del creditore, il quale sarebbe dispensato dal pagare intanto la tassa, tuttavolta che giustificasse che vi sono due termini per i quali ha mossa l'istanza giudiziale, così avendo già il Senato implicitamente consentito in quell'opinione, che la condizione del creditore non sia poi tanto cattiva, quando si tratta di un creditore ipotecario, non può, a mio senso, che annuire alla da me proposta soppressione di quest'alinea.

CIBRARIO, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il relatore della Commissione ha la parola.

CIBRARIO, relatore. Tre sono le obiezioni mosse dall'onorevole commissario regio all'aggiunta introdotta dalla Commissione nell'articolo 17. La prima riguarderebbe la collusione facile ad ordirsi tra il creditore ed il debitore.

Io confesso, quanto a questa prima obiezione, che non la credo fondata nella massima parte, perchè l'ammontare della tassa dovuta pel credito, il più delle volte non basterebbe neppure alla spesa assai considerevole che si richiede per mandare soltanto le lettere citatorie innanzi al tribunale di prima cognizione.

Assai più gravi sono le altre due obiezioni. L'una riguarda al protrarsi che si farebbe in modo indefinito del pagamento di questo credito, perchè, non avendo le parti interesse di far definire la causa, potrebbe alle volte la sentenza essere indugiata per anni ed anni; l'altra, grave anch'essa, e che fa molto effetto sulla Commissione, concerne la difficoltà di tenere dei crediti sospesi, dei conti aperti.

Per queste considerazioni la Commissione aspetterà la decisione dalla saviezza del Senato.

PRESIDENTE. Io porrò ai voti l'emendamento, perchè non è stato ritirato.

(Non è approvato.)

Metto ai voti l'articolo 17 quale prima era formulato.

(È approvato.)

« Art. 18. Si prescrivono col trascorso di cinque anni le

annualità d'imposta riferibili a crediti, a rendite non conseguite.

« Col trascorso di due anni dall'effettuato pagamento della imposta saranno prescritte tanto l'azione del fisco per multe incorse sulle consegne infedeli, quanto l'azione dei contribuenti per restituzione di somme pagate. »

La Commissione sostituirebbe al secondo paragrafo quanto segue :

« Col trascorso di due anni dall'effettuato pagamento si prescrive l'azione de'contribuenti per la restituzione di somme che si pretendessero non dovute. »

Metto ai voti la prima parte dell'articolo che rimane quale era proposta.

(È approvata.)

Ora viene il secondo paragrafo emendato dalla Commissione.

Lo pongo ai voti.

(È approvata.)

« Art. 19. La presente legge cesserà di aver effetto al primo gennaio 1855. »

(È approvato.)

« Art. 20. Le disposizioni di questa legge non avranno effetto nell'isola di Sardegna se non dopo l'applicazione della legge pel riordinamento delle imposte prediali ed abolizione delle decime. »

A questa relazione un'altra ne sostituisce la Commissione, così dicente :

« Le disposizioni di questa legge avranno effetto nell'isola di Sardegna all'epoca fissata per l'applicazione della legge pel riordinamento delle imposte prediali ed abolizione delle decime. »

Chi approva questa relazione voglia levarsi.

(È approvata.)

Chi ammette l'articolo intero sorga.

(È adottato.)

Si passa allo squittinio segreto.

(Il senatore Maestri fa l'appello nominale.)

Prego i signori senatori di non volersi allontanare, dovendosi udire la lettura della relazione sul bilancio de' lavori pubblici; anzi mi fo dovere di far conoscere al Senato che mi è stato fatto dal Ministero calda istanza acciò la discussione degli altri bilanci avesse il più pronto corso possibile.

Risultamento della votazione :

Votanti..... 53

Voti favorevoli 27

Voti contrari 26

Il Senato adotta.

**RELAZIONE SUL BILANCIO PASSIVO DEL 1851
DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.**

PRESIDENTE. Prego il signor senatore Mosca a voler dar lettura della relazione sul bilancio dei lavori pubblici.

MOSCA, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. Documenti, pag. 125.)

PRESIDENTE. La presente relazione verrà stampata e distribuita nei modi soliti. Resterà poi al Senato a decidere se, dietro le istanze fatte dal Governo già da me annunziate, vorrà concedere la chiesta discussione d'urgenza.

Intanto nulla più essendovi all'ordine del giorno, la seduta è sciolta, e il Senato si trova convocato per martedì prossimo ad un'ora, per la lettura di alcune relazioni e per la discussione di questo bilancio dei pubblici lavori, ove così creda il Senato.

La seduta è levata alle ore 3.